

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1955, n. 23

Partecipazione della Regione all'aumento del capitale della Società per azioni « Centrali Ortofrutticole Trentine » da Lire 262 milioni a Lire 546 milioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la partecipazione della Regione, fino alla concorrenza di L. 170.000.000.— all'aumento, da L. 262.000.000.— a L. 546.000.000.—, del capitale della Società per azioni « Centrali Ortofrutticole Trentine ».

Art. 2

Alla spesa prevista dalla presente legge si fa fronte mediante l'impiego di parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954, a termini dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17.

Art. 3

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955 (Tabella A) è introdotta la seguente variazione:

— *in aumento*

Parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954 L. 170.000.000.—

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 (Tabella B) è introdotta la seguente variazione:

— *in aumento*:

Cap. n. 174 ter (di nuova istituzione) — Partecipazione della Regione all'aumento del capitale della Società per azioni « Centrali Ortofrutticole Trentine » L. 170.000.000.—

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 8 agosto 1955.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ vom 8. August 1955, Nr. 23

Beteiligung der Region an der Erhöhung des Kapitals der Aktiengesellschaft « Trentiner Grossmarkthalle für Obst und Gemüse » von Lire 262.000.000.— auf Lire 546.000.000.—.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Es wird die Beteiligung der Region bis zu Höhe von Lire 170.000.000.— an der Erhöhung des Kapitals der Aktiengesellschaft « Trentiner Grossmarkthalle für Obst und Gemüse » von Lire 262.000.000.— auf Lire 546.000.000.— bewilligt.

Art. 2

Die durch dieses Gesetz vorgesehene Ausgabe wird mit der Verwendung eines Teiles des Haushaltsüberschusses des Finanzjahres 1954 gemäss Art. 10 des Regionalgesetzes vom 24. September 1951, Nr. 17 gedeckt.

Art. 3

Im Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 1955 (Tabelle A) wird folgende Aenderung eingeführt:

— *in Erhöhung*:

Ein Teil des Haushaltsüberschusses des Finanzjahres 1954 L. 170.000.000.—

Art. 4

Im Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 1955 (Tabelle B) wird folgende Aenderung eingeführt:

— *in Erhöhung*:

Kap. Nr. 174 ter (neu ein-

geführt). — Beteiligung der Region an der Erhöhung des Kapitals der Aktiengesellschaft «Trentiner Grossmarkthalle für Obst und Gemüse

L. 170.000.000.—

Art. 5

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 8. August 1955.

Der Präsident des Regionalausschusses

ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region

BISIA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1955, n. 6

Approvazione della spesa di Lire 15 milioni per la sistemazione dell'Istituto Provinciale di Assistenza all'Infanzia.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' approvata la spesa di Lire 15.000.000.— per il completamento delle opere di sistemazione dell'Istituto Provinciale Assistenza Infanzia, ad integrazione dello stanziamento di Lire 50.000.000.— previsto dall'art. 95 del bilancio di previsione per l'esercizio 1953, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 23 aprile 1953, n. 1066/18-II, registrata alla Corte dei Conti addì 4 maggio 1953, registro 2, foglio 164.

Art. 2

Per la copertura della spesa di cui all'articolo precedente, è autorizzata l'assunzione di un mutuo di Lire 15.000.000.—, al tasso dell'8 per cento, con la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, da estinguere in dieci annualità.

Art. 3

In corrispondenza a tali provvedimenti, vengono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1955:

ENTRATE

— *in aumento*

Istituzione di un nuovo articolo, 56 bis) con la seguente dizione:

« Mutuo da contrarre per l'ampliamento dell'Istituto Provinciale Assistenza Infanzia di Trento »

L. 15.000.000.—

USCITE

— *in aumento*

Istituzione di un nuovo stanziamento (art. I lett. g/bis) con la seguente dizione:

« Interesse scalare verso la Cassa di Risparmio di Trento, sul mutuo da contrarre per Lire 15.000.000.— all'8 per cento per lavori di ampliamento dell'I. P. A. I.

L. 1.200.000.—

Art. 107) « Spesa per lavori di ampliamento e attrezzatura I.P.A.I.

Maggiorazione dello stanziamento da Lire 10 milioni a Lire 25 milioni con un aumento di

L. 15.000.000.—

Istituzione di un nuovo stanziamento (art. 149 lett. g/bis) con la seguente dizione:

« Rata di ammortamento dovuta Cassa di Risparmio, sul mutuo da contrarre per Lire 15.000.000.— all'8 per cento per ampliamento dell'I. P. A. I.

L. 1.040.000.—

Totale aumenti L. 17.240.000.—

— *in diminuzione*

Art. 43) Riduzione dello stanziamento « Fondo a calcolo per spese impreviste » da Lire 3 milioni a Lire 760.000.— con una riduzione di

L. 2.240.000.—

Differenza in aumento L. 15.000.000.—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.